



16 11 82

*Al Ministro
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato*

VISTA la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali ed in particolare l'art. 17, secondo comma;

VISTO l'Allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988 sulle procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas dell'ENEL e in particolare gli articoli 12, 13 e 14;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente 8 maggio 1989 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1989, n. 124 - concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;

VISTO l'accordo interministeriale 24 giugno 1989 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12.7.1989, n. 161 - che stabilisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni al risanamento e ripotenziamento delle centrali termoelettriche;

VISTO il decreto interministeriale 12 luglio 1990 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30.7.1990, n. 176, supplemento ordinario n. 51 - concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione;

VISTA l'istanza documentata in data 16 giugno 1989 con la quale l'ENEL ha chiesto, ai sensi dell'art. 17 del citato D.P.R. n. 203, l'autorizzazione alla continuazione delle emissioni per le centrali termoelettriche site nel territorio del Comune di Civitavecchia, Provincia di Roma, denominate: "Torrevaldaliga Nord", "Torrevaldaliga Sud" e "Fiumaretta";

VISTA le istanze documentate in data 7 luglio 1989 e 23 aprile 1991, con le quali il predetto Ente ha chiesto l'autorizzazione alla esecuzione di opere per il risanamento ambientale delle centrali termoelettriche sopra citate;

SENTITA la Commissione prevista dall'art. 13 dell'Allegato IV al citato D.P.C.M. 27 dicembre 1988.

VISTO il parere favorevole espresso dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTI i pareri favorevoli espressi, anche sulla base del parere della Regione Lazio, dai Ministeri dell'Ambiente e della Sanità;

VISTO il decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica;

VISTA la lettera del 2 ottobre 1992 con la quale l'ENEL S.p.A. ha chiesto il riesame del parere espresso dal Ministero dell'Ambiente sugli interventi di risanamento ambientale delle centrali citate;

VISTA la lettera del 27 ottobre 1992 con la quale il Ministero dell'Ambiente ha confermato il suo precedente parere;

DECRETA

Art. 1

L'ENEL S.p.A., con sede in Roma, è autorizzata, ai sensi dell'art. 13 dell'Allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988 nonché dell'art. 17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, ad eseguire gli interventi proposti con l'istanza 23 aprile 1991 citata in premessa per il risanamento ambientale delle centrali termoelettriche site nel territorio del Comune di Civitavecchia, Provincia di Roma, denominate: "Torrevaldaliga Nord", "Torrevaldaliga Sud" e "Fiumaretta".

Le aree occorrenti per la realizzazione delle opere suddette, delle relative infrastrutture, nonché delle opere accessorie e provvisorie, sono indicate nell'allegata corografia n. TV 001/01 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

L'esercente è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:

a) Centrale "Torrevaldaliga Nord"

a.1) Per ogni sezione termoelettrica, alimentata ad olio combustibile o a gas naturale, dovranno essere rispettati entro il 31 dicembre 1997 i seguenti limiti alle emissioni:

SO ₂	≤ 400 mg/Nm ³
NO _x (espressi come NO ₂)	≤ 200 mg/Nm ³
CO	≤ 150 mg/Nm ³
NH ₃	≤ 50 mg/Nm ³
Polveri	≤ 50 mg/Nm ³

Le suddette concentrazioni sono riferite a gas normalizzati secchi con un eccesso di ossigeno pari al 3%

- a.2) Per ogni sezione termoelettrica, nel periodo transitorio e sino al completamento degli interventi per il risanamento ambientale, i limiti delle emissioni inquinanti sono quelli definiti dagli accordi tra il Comune di Civitavecchia e l'ENEL S.p.A., richiamati dal Ministero dell'Ambiente nel suo parere. Resta fermo che fin dall'entrata in servizio a regime della prima sezione policomcombustibile della centrale di Montalto di Castro, Provincia di Viterbo, si applicano i limiti di cui all'art. 5 del D.M. 8 maggio 1989, citato nelle premesse, relativamente alle concentrazioni di anidride solforosa e per gli altri inquinanti i valori limite si applicano al momento dell'entrata in esercizio a regime degli impianti di abbattimento delle emissioni e comunque non oltre il 31 dicembre 1997.
- a.3) I valori di emissione, di cui al punto a.1), sono valori medi mensili riferiti alle ore di effettivo funzionamento.
- a.4) Dovranno essere inoltre rispettati i limiti per le emissioni di altre sostanze inquinanti nei modi e nei tempi definiti dal decreto interministeriale 12 luglio 1990, citato nelle premesse.
- a.5) Il controllo delle emissioni da ogni sezione dovrà essere effettuato in continuo per le seguenti sostanze: SO₂, NO_x, CO, Polveri ed Ossigeno di riferimento.

b) Centrale "Torrevaldaliga Sud"

- b.1) Per ogni sezione termoelettrica, alimentata ad olio combustibile o a gas naturale, dovranno essere rispettati entro il 31 dicembre 1997 i seguenti limiti alle emissioni:

SO ₂	≤ 400 mg/Nm ³
NO _x (espressi come NO ₂)	≤ 200 mg/Nm ³
CO	≤ 150 mg/Nm ³
NH ₃	≤ 50 mg/Nm ³
Polveri	≤ 50 mg/Nm ³

Le suddette concentrazioni sono riferite a gas normalizzati secchi con un eccesso di ossigeno pari al 3%.

- b.2) Per ogni sezione termoelettrica, nel periodo transitorio e sino al completamento degli interventi per il risanamento ambientale, i limiti delle emissioni inquinanti sono quelli definiti dagli accordi tra il Comune di Civitavecchia e l'ENEL S.p.A., richiamati dal Ministero dell'Ambiente nel suo parere. Resta fermo che fin dall'entrata in servizio a regime della prima sezione policomcombustibile della centrale di Montalto di Castro, Provincia di Viterbo, si applicano i limiti di cui all'art. 5 del D.M. 8 maggio 1989, citato nelle premesse, relativamente alle concentrazioni di anidride solforosa e per gli altri inquinanti i valori limite si applicano al momento dell'entrata in esercizio a regime degli impianti di abbattimento delle emissioni e comunque non oltre il 31 dicembre 1997.
- b.3) I valori di emissione, di cui al punto b.1), sono valori medi mensili riferiti alle ore di effettivo funzionamento.

b.4) Dovranno essere inoltre rispettati i limiti per le emissioni di altre sostanze inquinanti nei modi e nei tempi definiti dal decreto interministeriale 12 luglio 1990, citato nelle premesse.

b.5) Il controllo delle emissioni da ogni sezione dovrà essere effettuato in continuo per le seguenti sostanze: SO₂, NO_x, CO, Polveri ed Ossigeno di riferimento.

b.6) Verificare, con un apposito studio, l'efficacia di dispersione delle attuali ciminiere di altezza pari a 60 m e 80 m al fine di un eventuale adeguamento. Detto studio dovrà essere effettuato, sulla base delle indicazioni del Gruppo di Lavoro di cui all'accordo interministeriale 24 giugno 1989 citato nelle premesse, entro tre mesi dalla data del presente decreto e dovrà essere sottoposto ad una valutazione tecnica del medesimo G. di L.

c) Centrale "Fiumaretta"

c.1) Fermo restando la sospensione del funzionamento della terza sezione, l'esercizio della medesima sezione potrà riprendere previo parere favorevole dei Ministeri dell'Ambiente e della Sanità che sarà formulato con le modalità di cui all'accordo interministeriale 24 giugno 1989 citato nelle premesse. Tali pareri saranno espressi anche sulla base delle risultanze dello studio tecnico dell'ENEL S.p.A., con parere pro-veritate, di cui alla lettera 18 novembre 1991, prot. n. 14448.

In ogni caso detta sezione dovrà essere dismessa entro il 31 dicembre 1994; entro sei mesi dalla data del presente decreto dovrà essere avviato lo smantellamento delle altre due sezioni già dismesse.

d) Prescrizioni di carattere generale

d.1) L'esercente dovrà attivare, entro un anno dalla data del presente decreto, una rete sperimentale di monitoraggio biologico con modalità da concordare con i Ministeri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, dell'Ambiente e della Sanità nonché con la Regione Lazio.

d.2) Nell'ambito dell'Accordo di programma tra il Comune di Civitavecchia, la Regione Lazio ed i Ministeri competenti l'ENEL S.p.A. dovrà partecipare, per quanto di propria competenza, alla istituzione di un "osservatorio-laboratorio ambientale" le cui finalità saranno definite dal medesimo Accordo di programma.

d.3) L'ENEL S.p.A. dovrà effettuare, in accordo con le Autorità competenti, campagne periodiche di controllo delle emissioni di altri inquinanti organici ed inorganici con tipizzazione dei combustibili.

d.4) L'ENEL S.p.A. dovrà inoltre effettuare campagne periodiche di rilevazione sugli inquinanti immessi al suolo diversi da quelli monitorati con la rete automatica di rilevamento esistente.

d.5) L'ENEL S.p.A. dovrà presentare alle Autorità competenti, entro un anno dalla data del presente decreto, un progetto di fattibilità che consenta un'ulteriore diminuzione degli ossidi di zolfo in termini di flussi.

d.6) La realizzazione delle nuove strutture dovrà essere mantenuta all'interno delle aree già occupate dalle centrali termoelettriche per non compromettere la residua fascia costiera e l'ambito di rispetto alla Torre Valdallga.

A. A.
Roma, li

16 NOV. 1992

IL MINISTRO